



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 15 DEL 30/01/2023

OGGETTO: Ditta Polaris S.r.l. - Impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Comune di Ceregnano (RO). Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate al Punto 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, finalizzato alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.

---

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Provvedimenti amministrativi di riferimento

**RICHIAMATO** il Decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 88 del 28 dicembre 2009, come modificato dai successivi DDSR n. 1/2010, n. 9/2011, n. 42/2012 e DDDR n. 47/2014, n. 8/2016 e n. 660/2020, con il quale è stata rilasciata alla Ditta Polaris S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ubicato in via San Francesco, 230, Comune di Ceregnano – Rovigo.

Iter procedura art. 29-octies, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006

**VISTA** l'istanza di procedura in oggetto e la documentazione ad essa allegata presentate dalla Ditta in data 18.12.2021, acquisite al protocollo regionale in data 20.12.2021 con i nn. 589874, 589875, 589877, 589887 e 589952;

**VISTA** la nota datata 21/01/2022, acquisita al prot. reg. n. 29879 del 24/01/2022, con cui la Ditta ha riscontrato la richiesta di completamento documentale avanzata dalla scrivente Amministrazione con nota regionale n. 23362 del 19/01/2022, a seguito della verifica della completezza della domanda e della documentazione allegata ai sensi dell'art. 29-ter, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006;

**PRESO ATTO** che ai sensi dall'art. 29-quater, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 la documentazione presentata dalla Ditta è stata pubblicata sul sito istituzionale della Giunta Regionale del Veneto in data 04/03/2022 all'indirizzo:  
<https://rdv.box.com/s/3b1rsb03sef9k9lpa6qmm15qe6xcxhw2>;

**VISTO** il verbale della CdS del 26/04/2022 convocata con nota del 14/03/2022 prot. reg. n. 0115875, trasmesso con nota del 27/06/2022 prot. reg. n. 0286008;

**VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota n. 374348 data 26/08/2022 in riscontro a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi del 26/04/2022;

**CONSIDERATO** che al fine dell'espletamento della procedura valutativa, il gruppo istruttorio, in data

	25/11/2022, ha svolto un sopralluogo conoscitivo presso l'installazione;
VISTA	la nota n. 0555024 del 01/12/2022, con cui è stato trasmesso il verbale del sopralluogo chiedendo alla Ditta ulteriori chiarimenti e documentazione;
VISTA	l'ulteriore documentazione trasmessa dalla Ditta con note prot. reg. n. 573147 del 13/12/2022 e n. 581498 del 16/12/2022;
CONSIDERATO	che la Conferenza di Servizi, nella seconda seduta del 16/12/2022, convocata con nota n. 0567718 del 07/12/2022, il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 0013302 in data 10/01/2023, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
VISTA	la documentazione (prot. reg. n. 40242 del 23/01/2023) contenente la versione aggiornata del PMC/PGO in esito alle conclusioni della Conferenza di Servizi del 16/12/2022:
RITENUTO	pertanto, con il presente provvedimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi nelle sedute del 26/04/2022 e del 16/12/2022;</li> <li>• di rilasciare alla Ditta Polaris S.r.l. (Sede legale in Via San Francesco, 230 - Ceregnano (RO)) l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell'art. 29-<i>octies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, comprensiva delle modifiche positivamente valutate dalla Conferenza di Servizi;</li> </ul>
RILEVATO	che al Società proponente risulta certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015;
VISTA	le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.
VISTA	la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
VISTA	la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;
VISTE	la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
VISTA	la DGRV n. 21 dell'11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09/04/2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;

## DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Si prende atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, espresse nelle sedute del 26/04/2022 e del 16/12/2022.
3. Si rilascia alla Polaris S.r.l., con sede legale in Via San Francesco 230, Ceregnano (RO), C.F. / P. IVA 01174490290, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, riesaminata ai sensi dell'art. 29-*octies* del D.Lgs. n. 152/2006, per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'installazione sita in Comune di Ceregnano (RO), Via San Francesco 230, catastalmente censita al foglio 9 particella 116, per le attività individuate al punto 5.1 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. comprensiva delle modifiche positivamente valutate dalla Conferenza di Servizi.
4. L'Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall'art. 29-*octies* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii; in ogni caso la ditta in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell'art. 29-*octies*, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell'AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001; si prescrive inoltre che:

- 4.1. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall'emanazione del presente provvedimento;
- 4.2. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia e ad ARPAV, l'avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
- 4.3. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell'eventuale mancato rinnovo.
5. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
  - 5.1. autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
  6. Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a prestare a favore della Provincia di Rovigo le garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. n. 2721/2014 per l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti o idonea appendice di recepimento del nuovo provvedimento di autorizzazione; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione della presente autorizzazione.
  7. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
    - 7.1. **Allegato A:** Prescrizioni e Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ubicato in Comune di Ceregnano (RO);
      - 7.1.1. **Allegato A1:** Elenco CER e operazioni autorizzate;
      - 7.1.2. **Allegato A2:** Planimetria delle aree di stoccaggio di materie e rifiuti acquisita con prot. reg. n. 581498 del 16/12/2022;
      - 7.1.3. **Allegato A3:** Planimetria delle aree di trattamento rifiuti acquisita con prot. reg. n. 573147 del 13/12/2022;
      - 7.1.4. **Allegato A4:** Planimetria della rete di raccolta delle acque meteoriche, acquisita con prot. reg. n. 581498 del 16/12/2022.
    8. La Ditta deve operare secondo le prescrizioni tecniche contenute in **Allegato A** al presente provvedimento.
    9. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 0088302 del 24/02/2022.
    10. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta POLARIS S.r.l., alla Provincia di Rovigo, al Comune di Ceregnano, ad ARPAV.
    11. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
    12. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
    13. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Il Direttore  
- Dott. Paolo Giandon-  
(firmato digitalmente)



## PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

dell'impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, sito in  
Comune di Ceregnano (RO)

### Rifiuti Autorizzati

1. Sono conferibili in impianto le tipologie di rifiuti identificate in **Allegato A1** al presente allegato di cui costituisce parte integrante; per ciascuna tipologia di rifiuto sono indicate altresì le specifiche attività autorizzate.

### Operazioni Autorizzate

2. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
  - 2.1. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
  - 2.2. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell'installazione;
  - 2.3. stoccaggio [R13/D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta nelle operazioni di gestione rifiuti;
  - 2.4. accorpamento [R12/D14] con eventuale sconfezionamento/riconfezionamento di rifiuti aventi il medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione rifiuti; per i CER specificamente individuati in Allegato A1 l'operazione comprende il travaso in contenitori di maggiori dimensioni o nei serbatoi individuati nelle planimetrie in Allegato A2/A3;
  - 2.5. selezione e cernita di singole partite di rifiuti in ingresso o di più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, distinta in:
    - 2.5.1. eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a destino diverso [D13/R12]; i rifiuti mantengono il codice CER di origine e la filiera di destino, mentre le frazioni estranee o residuali ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a recupero/smaltimento;
    - 2.5.2. selezione e cernita di rifiuti misti [R12] finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a recupero/smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
  - 2.6. riduzione volumetrica [R12/D13] di rifiuti aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo.
3. ove nel corso delle operazioni di cui al punto 2 derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all'atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l'origine degli imballaggi in questione.

### Quantitativi Autorizzati

4. L'impianto è autorizzato a gestire i seguenti quantitativi massimi di rifiuti:
  - 4.1. quantitativo massimo stoccabile [R13/D15] di rifiuti in impianto comprensivi di rifiuti in ingresso e rifiuti prodotti dalle attività di gestione dei rifiuti:
    - 4.1.1. 630 Mg di rifiuti solidi;
    - 4.1.2. 130 Mg di rifiuti liquidi;
    - 4.1.3. Quantitativo massimo di rifiuti stoccabili: 760 Mg, anche tutti pericolosi.
  - 4.2. Capacità massima di lavorazione giornaliera [R12/D14/D13]: 760 Mg/giorno di rifiuti (630 Mg/giorno solidi e 130 Mg/giorno liquidi), anche tutti pericolosi, di cui massimo 3 Mg/giorno in riduzione volumetrica.

### Organizzazione/Layout

5. La gestione dell'impianto deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio come descritte nelle planimetrie di cui alle tavole:
  - 5.1. gestione dei rifiuti: Scheda AIA C11-a assunta al prot. reg. n. 581498 il 16/12/2022e C11-b assunta al prot. reg. n. 573147 del 13/12/2022, riportate in Allegato A2 e A3;
  - 5.2. gestione delle acque: Allegato AIA B19\_B21, acquisito al prot. reg. n. 581498 del 16/12/2022, riportato in Allegato A4;
  - 5.3. nelle more della realizzazione delle varianti al layout approvate con il presente provvedimento, continua ad applicarsi la planimetria di cui all'Allegato B22 della documentazione di riesame acquisita al prot. reg. n. 589877 del 20/12/2021; la ditta è tenuta a dare tempestiva comunicazione della avvenuta realizzazione degli interventi di modifica, aggiornando, anche per step, la planimetria dell'impianto fino al completamento dell'assetto di cui al punto precedente.

### Conferimento rifiuti

6. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
  - deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
  - ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
  - deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
  - qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
  - l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
7. La prescrizione di cui sopra non si applica per le casistiche espressamente individuate al paragrafo 1.1 PMC rev. 08 del 11/01/2023.



8. Deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, ARPAV, Provincia di Rovigo e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
9. Devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all'ARPAV, alla Provincia di Rovigo e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC/PGO.
10. Deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rottami metallici o rifiuti metallici di cui ai codici CER indicati nel PMC; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia.
11. Nei casi in cui siano riscontrate anomalie sui rifiuti in ingresso, gli stessi potranno essere gestiti in installazione nel rispetto della apposita procedura integrata al PMC/PGO denominata "Verifica analitica ed eventuale riclassificazione del rifiuto"; sulle aree/box di stoccaggio, dovrà essere apposta idonea cartellonistica con la dicitura "Rifiuti in attesa di accertamento"; qualora all'esito dell'accertamento risulti un CER compreso nell'elenco dei CER autorizzati in installazione, il rifiuto verrà ricollocato nelle aree di layout destinate al nuovo CER e seguirà la gestione ordinaria; nel caso in cui dalla verifica analitica/merceologica risulti un CER non incluso nell'elenco dei CER autorizzati in installazione, questo dovrà essere destinato a smaltimento/recupero presso impianti di destino autorizzati nel più breve tempo possibile e rimarrà posizionato nell'area di stoccaggio con apposizione della cartellonistica indicante "Carico riclassificato in attesa di uscita"; gli episodi di riclassificazione dovranno rivestire carattere di eccezionalità e dovranno essere comunicati a Regione, Provincia, Comune e ARPAV.
12. I rifiuti urbani di provenienza domestica possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGRV n. 445/2017; è vietato il conferimento di rifiuti domestici da singoli cittadini.
13. I flussi di rifiuti simili ai rifiuti domestici di cui all'articolo 183 lettera b-ter punto 2 del D. Lgs. 152/2006 ritirati in installazione dovranno essere opportunamente rendicontati all'Osservatorio regionale Rifiuti di ARPAV, al fine di dare riscontro a quanto previsto dall'articolo 238, comma 10 del D.lgs. 152/2006 e dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, Legge 147/2013.

### Prescrizioni generali

14. La gestione dell'installazione deve avvenire in conformità al progetto e al relativo collaudo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
15. Entro 3 anni dalla notifica del presente provvedimento la copertura dello stabile di stoccaggio principale attualmente costituita da cemento amianto deve essere sostituita e il materiale in cemento amianto deve essere smaltito in conformità a quanto previsto dal DM 06/09/1994.
16. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del D.Lgs. 152/2006 così come individuate dalla Dec. 2018/1147/UE che stabilisce le BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti.
17. Ogni singola partita di rifiuti presa in carico, non può essere tenuta in condizioni di deposito preliminare o di messa in riserva per periodi superiori a 365 giorni consecutivi.
18. Nel caso in cui il termine di cui al punto precedente dovesse essere superato, dovrà essere richiesto apposito nulla osta in deroga alla Provincia di Rovigo, in qualità di autorità preposta al controllo.
19. Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite, di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccate, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
20. Tutti i serbatoi fissi e tutti i box e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento alla planimetria di cui al precedente punto

5 tramite idonea cartellonistica che deve essere sempre leggibile in maniera chiara e senza possibilità di fraintendimenti.

21. I container “jolly” potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi.
22. I container dedicati allo stoccaggio di rifiuti pericolosi dovranno essere dotati di copertura idonea ad evitare l’infiltrazione delle acque meteoriche.
23. Ogni partita di rifiuto in ingresso deve essere registrata nel registro di C/S riportando la codifica della cisterna, serbatoio, contenitore o area di stoccaggio in cui verrà collocata.
24. Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente in impianto mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata.
25. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l’accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi.
26. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto né comprometterne il successivo trattamento.
27. In ogni sezione impiantistica deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dar luogo ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche.
28. Qualora la capacità di contenimento o l’idoneità dei bacini di contenimento, delle pavimentazioni o dei serbatoi dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
29. La gestione e degli oli deve essere effettuata in conformità all’articolo 216-*bis* del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992.
30. La Ditta è tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie per evitare spandimenti accidentali durante le fasi di travaso; in ogni caso le operazioni di carico/scarico dei rifiuti contenenti oli dalle autobotti alle cisterne di stoccaggio ad essi dedicati devono essere effettuate in modo tale che gli eventuali spanti confluiscono verso l’apposita canaletta di raccolta ubicata all’interno dell’area coperta da tettoia.
31. Deve essere prevista la presenza di sostanza assorbenti da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi nelle aree di stoccaggio e in particolare nelle aree sprovviste di canalette per la raccolta spanti; deve essere inoltre garantita la presenza di detergenti.
32. La gestione di rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del D. Lgs. 49/2014 e ss.mm.ii.
33. La gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008 e ss.mm.ii.
34. La gestione di rifiuti sanitari deve essere effettuata secondo le modalità previste dal DPR n. 254/2003.
35. Rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento 2019/1021/UE (inquinanti organici persistenti).
36. I rifiuti incompatibili, cioè suscettibili di reagire pericolosamente tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
37. I recipienti fissi e mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti contenuti.
38. Sui rifiuti contenenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento né manipolazione, finalizzato all’ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l’area dedicata allo stoccaggio/accorpamento deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l’ambiente; è ammesso il deposito di carichi in partenza nella zona esterna indicata in planimetria di cui all’Allegato A2/A3 come “zona

preparazione colli amianto in uscita” per un tempo massimo di 48 ore dalla formazione del carico medesimo.

39. È inclusa nelle operazioni di stoccaggio di cui al punto 2.1 la gestione di carichi di rifiuti contenenti amianto aventi medesimo CER, ancorché classificati con HP diverse, qualora sia garantita l'identificazione delle singole partite di rifiuti con la relativa indicazione delle informazioni sul produttore e le HP originarie; in tali casi potrà essere compilato un unico documento di trasporto riportante il CER comune alle singole partite e tutte le HP delle diverse partite, e dovranno essere garantite la segregazione fisica delle singole partite e la relativa etichettatura con indicazione del produttore e delle HP originarie.
40. Non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto, fatta eccezione per quanto previsto dalla procedura IO.13 paragrafo 6.3.3. “Verifica analitica ed eventuale riclassificazione del rifiuto” integrata nel PMC/PGO; non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica.
41. I piazzali e la pavimentazione interna devono essere tenuti costantemente puliti e mantenuti in buono stato.
42. Devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti sul terreno, dovrà essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo del piazzale e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque.
43. Nelle zone non impermeabilizzate esterne individuate in planimetria di cui agli Allegati A2/A3 per il deposito di materiali e contenitori vuoti, è ammesso esclusivamente il deposito di imballaggi secondari vuoti o di imballaggi primari vuoti che abbiano contenuto rifiuti solidi che non danno origine a percolamenti o residui.

### **Gestione delle acque meteoriche e di lavaggio**

44. L'impianto di raccolta delle acque meteoriche, atto a captare le acque di prima pioggia e parte delle acque di seconda pioggia, deve essere mantenuto in buona efficienza e stato di funzionamento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - 44.1. deve essere effettuata la pulizia periodica dei manufatti impiegati per il convogliamento delle acque meteoriche;
  - 44.2. deve essere tenuto in impianto apposito quaderno di manutenzione in cui devono essere annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulla vasca e sulla rete di convogliamento;
  - 44.3. la vasca interrata di raccolta delle acque meteoriche, della capacità di 55 mc, dotata di galleggiante meccanico verificato trimestralmente, viene svuotata mediante autobotte al raggiungimento del grado di riempimento del 45% del livello della vasca stessa e le acque sono gestite come rifiuto con il codice CER 161002;
  - 44.4. la frazione disoleata degli sversamenti raccolti dalla canalina della tettoia oli e avviati al disoleatore individuato in planimetria Allegato A4 è avviata alla vasca di raccolta delle acque meteoriche;
  - 44.5. l'acqua meteorica di seconda pioggia non convogliata alla vasca di raccolta e non invasata nella rete di raccolta è dispersa al suolo;
  - 44.6. gli sversamenti raccolti nelle canaline della tettoia principale sono convogliati a 2 vasche a tenuta ciascuna divisa da setto, individuate in planimetria A4 e gestiti come rifiuti;
45. L'acqua di lavaggio automezzi è collegata a una vasca interrata in calcestruzzo di 52 mc, il cui contenuto viene gestito con il codice CER 161002, previa analisi di caratterizzazione annua al raggiungimento del grado di riempimento dell'80%.



### **Gestione degli scarichi domestici**

46. Si dà atto che i reflui dei servizi igienici vengono scaricati al suolo tramite dispersione secondo l'autorizzazione prot. n. 1206 del 16/02/2017 del Comune di Ceregnano.

### **Rumore**

47. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Ceregnano (DPCM 14 novembre 1997).

### **Monitoraggio/PMC**

48. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore deve attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC/PGO) di cui all'elaborato Rev 08 datato 11/01/2023, assunto al prot. n. 40242 del 23/01/2023, comprensivo delle procedure operative.
49. La Ditta deve comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia ed al Dipartimento ARPAV competenti per territorio, ogni eventuale richiesta di variazione del PMC; pertanto, ogni variazione al PMC, dovrà essere approvata dalla Regione, sentito il parere di ARPAV. Le modifiche delle metodiche analitiche devono intendersi non sostanziali e, pertanto, sono attuabili, anche in assenza del parere espresso degli Enti, decorsi sessanta giorni dalla comunicazione del Gestore.
50. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà, con oneri a carico del Gestore, le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli.

### **Disposizioni Finali**

51. Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
52. Deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio.
53. La Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi.
54. Devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria dell'impianto ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000; tali quaderni devono essere costituiti da fogli fascicolati inamovibili.
55. Ai sensi dell'art. 29 - *nonies*, c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto.
56. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto e del responsabile dell'esecuzione del PMC deve essere comunicata a Regione, Provincia ed ARPAV, accompagnata da un CV aggiornato del professionista e da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico.
57. Il gestore dell'impianto deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 3, lettera c) del D.lgs. n. 152/2006.
58. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell'U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.
59. In caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.